

La mancata consegna per Pec piena impone una seconda notifica

Sezioni unite civili

Procedimento ordinario per scongiurare decadenze
Conoscenza da garantire

Giovanni Negri

La notifica via Pec eseguita dall'avvocato non si perfeziona nel caso in cui il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella Pec con messaggio di errore «casella piena»), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (Rdac). Il legale allora, per evitare la maturazione a suo danno di una decadenza, sarà obbligato a seguire il procedimento ordinario di notifica delineato dal Codice di procedura civile (articoli 137 e successivi), potendo così fare riferimento alla ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata attraverso Pec. Lo chiariscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 28542 depositata ieri.

Per il perfezionamento della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria che non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario è così necessaria l'attivazione di una ulteriore modalità di esecuzione, il deposito in cancelleria o altra modalità che il legislatore ritenga equivalente. Non basta il semplice avviso di mancata consegna che il gestore di posta elettronica certificata rilascia

al solo mittente. Si tratta di una modalità che non permette di informare il destinatario, sottraendogli la possibilità di sapere che nei suoi confronti è stata effettuata una comunicazione/notificazione, in contrasto con gli articoli 24 e 111 Costituzione sulle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio.

Una conclusione che regge anche a quanto disposto dalla riforma Cartabia del processo civile, dove viene istituita un'area web nella quale collocare la notifica da eseguire necessariamente con modalità digitale. Una novità che, tuttavia, per le difficoltà di allestimento dell'area web da parte del ministero della Giustizia, è al momento sospesa sino a fine anno con l'ulteriore previsione che «fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

E le Sezioni unite concludono che trova in questo modo ulteriore e significativa conferma la mancanza di equivalenza fra oneri di tenuta Pec e perfezionamento o meno della notifica; perfezionamento che, dunque, richiede sempre un elemento ulteriore rispetto al semplice evento della mancata consegna del messaggio di Pec e dei relativi allegati, anche se dovuta a causa imputabile al destinatario.